

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Raffaella Arbini - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Claudio Capra - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 01/2025 – Legge di Bilancio 2025 / Imprese, professionisti e lavoratori

Sul Supplemento Ordinario n. 43 alla *G.U.* 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), in vigore dall'1.1.2025.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2025, per imprese, professionisti e lavoratori.

Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 Incremento della soglia di esenzione	<p>La soglia di non imponibilità dei <i>fringe benefit</i> per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>1.000 euro, per tutti i dipendenti;</u>• <u>2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.</u> <p>Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;• delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti	<p>Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;• 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;• 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti	<p>Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.</p> <p>Tale disposizione si applica ai soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione;• che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato	<p>L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, viene <u>ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.</u> In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire eventuali maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d'imposta.</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Super-deduzione per nuove assunzioni	Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 4 del DLgs. 216/2023.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice	<p>Sono riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;• trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. <p>I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025.</p> <p>Imposte sostitutive</p> <p>I benefici fiscali si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;• nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. <p>Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.</p> <p>Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:</p> <ul style="list-style-type: none">• per il 60% entro il 30.9.2025;• per il rimanente 40% entro il 30.11.2025. <p>Imposte indirette</p> <p>Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.</p>
Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale	<p>È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:</p> <ul style="list-style-type: none">• sia alla data del 31.10.2024;• sia alla data dell'1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione). <p>Ambito oggettivo</p> <p>L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;• devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2025. <p>Imposta sostitutiva</p> <p>Il regime agevolativo in commento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;• la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale. <p>Adempimenti</p> <p>Ai fini delle agevolazioni in esame:</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<ul style="list-style-type: none">• l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);• l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese	<p>È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all'art. 51 co. 5 del TUIR per:</p> <ul style="list-style-type: none">• vitto;• alloggio;• viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente. <p>Modalità di pagamento I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• versamento bancario o postale;• altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). <p>Deducibilità della spesa in capo all'impresa Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile Irap delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.</p> <p>Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari").</p>
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti	<p>Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile Irap alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).</p> <p>Decorrenza Anche in questo caso, la disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p>
Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese	<p>Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile Irap) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.</p> <p>Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 saranno deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none">• da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;• dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati. <p>Spese di pubblicità e sponsorizzazione Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l'art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.</p> <p>Decorrenza La disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
Credito d'imposta per investimenti 4.0	<p>Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• viene abrogata per il 2025 l'agevolazione per i beni immateriali 4.0;• viene introdotto un tetto di spesa per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. <u>Ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione, assume quindi rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</u>
Credito d'imposta transizione 5.0	<p>Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l'aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);• un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;• la possibilità di cumulo con il credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee. <p>Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall'1.1.2024.</p>
Sport bonus	<p>Viene prevista la <u>proroga per il 2025</u>, per i soli titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.</p>
Collegamento tra strumenti di invio dei corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico	<p>Con decorrenza dall'1.1.2026, è previsto che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (es. registratori telematici) devono garantire anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.</p> <p>A questo scopo viene previsto, da un lato, che i dati dei pagamenti elettronici giornalieri siano registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi; dall'altro, viene introdotto un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all'invio dei corrispettivi e quelli (hardware o software) che consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici.</p> <p>La misura è finalizzata al contrasto all'evasione fiscale, in quanto mira a facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra "scontrini elettronici" emessi e incassi rilevati.</p> <p>Disposizioni sanzionatorie</p> <p>Vengono adeguate, di conseguenza, le disposizioni sanzionatorie relative alla violazione degli obblighi in materia di memorizzazione e invio dei corrispettivi, stabilendo che:</p> <ul style="list-style-type: none">• la sanzione pari a 100 euro, prevista per omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non incide sulle liquidazioni, si applica anche nell'ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici;• la sanzione da 1.000 a 4.000 euro, prevista dall'art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97, si applica anche nei casi di mancato collegamento tra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici e lo strumento di invio dei corrispettivi. <p>Per quanto concerne le sanzioni accessorie è stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none">• le sanzioni previste in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, si applicano anche nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;• le sanzioni previste per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, si applicano anche nei casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>Decorrenza I nuovi obblighi e le relative disposizioni sanzionatorie si applicano dall'1.1.2026.</p>
<p>Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica</p>	<p>Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dall'Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.</p> <p>Codice Identificativo Nazionale (CIN) Il CIN è il codice di cui, a norma dell'art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi:</p> <ul style="list-style-type: none">• le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di <u>locazione per finalità turistiche</u>;• le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle <u>locazioni brevi</u> di cui all'art. 4 del DL 50/2017;• le <u>strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere</u>. <p>Indicazione del CIN nelle dichiarazioni e nella Certificazione unica I provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che approvano la modulistica fiscale dovranno definire le modalità con cui indicare il CIN:</p> <ul style="list-style-type: none">• nelle dichiarazioni fiscali;• nella Certificazione unica. <p>Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari di cui all'art. 4 co. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi.</p>
<p>Organi di controllo e contributi pubblici significativi</p>	<p>Nello svolgimento dei propri compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuite dalla vigente disciplina, gli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa da parte dello Stato sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none">• effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi;• inviare annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate. <p>Entità significativa dei contributi pubblici L'entità significativa del contributo a carico dello Stato sarà stabilita da un DPCM, predisposto su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro la fine di marzo 2025.</p> <p>Necessaria presenza dell'organo di controllo La disposizione in esame introduce una circostanza (la percezione di contributi pubblici significativi) che rende <u>obbligatoria la presenza dell'organo di controllo</u>. Infatti, i suddetti obblighi dell'organo di controllo (di effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare il corretto utilizzo dei contributi e di relazionare annualmente al MEF in ordine alle risultanze di tali verifiche) sono imposti non solo agli organi di controllo "già costituiti", ma anche a quelli "da costituire per il rispetto delle finalità di cui al presente comma". Ciò rileva, in primo luogo, nelle srl che, attualmente, non sono tenute alla nomina di un organo di controllo, ossia, ai sensi dell'art. 2477 co. 2 c.c., che:</p> <ul style="list-style-type: none">• non devono redigere il bilancio consolidato;• non controllano una società obbligata alla revisione legale;• non hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 4 milioni di euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni o 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. <p>Queste srl, infatti, dovranno procedere alla nomina dell'organo di controllo (anche monocratico) qualora dovessero rientrare tra le società che percepiscano un contributo di entità significativa. Peraltro, la disposizione, richiedendo la presenza dell'organo di controllo (anche</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>monocratico), sembra imporne la nomina anche nel caso in cui la srl, già obbligata alla nomina di un organo di controllo “o” di un revisore legale, abbia optato per quest’ultimo (soluzione che risulta essere quella maggiormente adottata).</p> <p>Decorrenza della nuova disposizione</p> <p>Quanto alla prima operatività della norma, il riferimento agli enti che “ricevono” (e non che “hanno ricevuto”) contributi pubblici significativi fa ritenere che la sua applicazione sia da riferire solo ai contributi che saranno ricevuti dall’1.1.2025.</p> <p>Non è chiaro, peraltro, entro quali termini, decorrenti dalla ricezione dei contributi pubblici significativi, si debba procedere alla nomina dell’organo di controllo.</p> <p>Tetto di spesa</p> <p>Dall’1.1.2025 si applica anche alle società che abbiano percepito contributi significativi il divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultanti dai relativi bilanci. Si tratta di una previsione che solleva evidenti dubbi di legittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.), risultando irragionevolmente limitativa della libertà di iniziativa economica privata.</p>
Legge Sabatini Rifinanziamento	<p>Viene previsto l’incremento dello stanziamento di:</p> <ul style="list-style-type: none">• 400 milioni di euro per l’anno 2025;• 100 milioni di euro per l’anno 2026;• 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS	<p>I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS.</p> <p>La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• imprenditori individuali o soci di società;• collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati. <p>Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione.</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.</p> <p>Durata</p> <p>L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.</p>
Obbligo di PEC per gli amministratori di società	<p>Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.</p> <p>A decorrere dall’1.1.2025, quindi, <u>tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.</u></p> <p>Al momento, non pare siano stati previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti inadempito.</p>
Causa di esclusione dal regime forfetario	<p>Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.</p> <p><u>Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.</u> Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

<p>Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)</p>	<p>Stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all'art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.</p> <p>Attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell'ambito d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Modalità di rivalutazione</p> <p>Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari viene fissato al 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell'operazione occorrerà che:</p> <ul style="list-style-type: none">• un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;• il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima. <p>Invece, fermo restando il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</p> <p>Nuova aliquota unica del 18% per l'imposta sostitutiva</p> <p>Dall'anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%.</p> <p>Versamento dell'imposta sostitutiva</p> <p>L'imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none">• per l'intero ammontare, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento della rivalutazione;• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell'anno di riferimento. <p>La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p>
<p>Novità sul regime di tassazione delle crypto-attività</p>	<p>Inasprito il carico fiscale sulle crypto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati dall'1.1.2026, l'imposta sostitutiva si applichi nella misura del 33%.</p> <p>Altre novità sono rappresentate dall'eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell'1.1.2025.</p> <p>Nuova aliquota del 33%</p> <p>Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, realizzati dall'1.1.2026, "l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, e 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l'aliquota del 33 per cento".</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%.

Quanto all'efficacia delle modifiche, sulla base di quanto evidenziato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.2) sul regime transitorio delle plusvalenze e minusvalenze ante 2023, dovrebbe rilevare la data in cui l'operazione è effettuata, indipendentemente dal suo regolamento finanziario (le operazioni effettuate entro il 31.12.2025, quindi, risulterebbero ancora tassate con aliquota del 26%, anche se il corrispettivo venisse percepito nel 2026 e il momento impositivo fosse quindi collocabile nel 2026).

Eliminazione della franchigia di 2.000 euro

La franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività era stata prevista dalla legge di bilancio 2023 che prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, non fossero assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

Con l'eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze (pare, infatti, che sarà sufficiente realizzare una plusvalenza di 1 euro per far scattare l'obbligo dichiarativo).

Sulla base del testo normativo, questa novità dovrebbe entrare in vigore dalle plusvalenze su cripto-attività realizzate dall'1.1.2025.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Viene reintrodotta il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attività possedute all'1.1.2025 (l'affrancamento del 2023 prevedeva un'aliquota del 14%).

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.6), che aveva commentato l'affrancamento del 2023, anche il nuovo regime potrà riguardare "ciascuna cripto-attività" posseduta; quindi, se il contribuente detiene sia bitcoin che ether e decide di rivalutare i bitcoin, la rivalutazione deve avere ad oggetto tutti i bitcoin detenuti. Sempre secondo la circolare 30/2023 (§ 3.6), inoltre, possono essere affrancate le sole cripto-attività per le quali non siano stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Per i soggetti che procedono all'affrancamento, si assumerà, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame all'1.1.2025, assoggettato a tali fini all'imposta sostitutiva del 18%.

Ai fini del perfezionamento dell'opzione, l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il 30.11.2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Nei prossimi giorni, provvederemo a fornirVi ulteriori informative in merito alle principali novità in materia fiscale e agevolativa, con riguardo ad Irpef e detrazioni fiscali.

Distinti saluti.

7 gennaio 2025

Studio Giuliano